



**COMUNE  
DI  
FORTE DEI MARMI  
(LUCCA)**

**Regolamento per la definizione agevolata delle  
entrate comunali non riscosse a seguito della  
notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi  
del D. L. n. 148/2017 convertito dalla L. n.  
172/2017**

*Approvato con Delibera di C. C. n. 3 del 30.01.2018.*

## **INDICE**

|  |               |
|--|---------------|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento   | <i>Pag. 3</i> |
| Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata   | <i>Pag. 3</i> |
| Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata                                | <i>Pag. 3</i> |
| Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata. | <i>Pag. 3</i> |
| Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione                   | <i>Pag. 4</i> |
| Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento                                     | <i>Pag. 4</i> |
| Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso                                   | <i>Pag. 4</i> |

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell'art. 1 del D. L. n. 148/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172/2017 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016 e dal 01/01/2017 al 16/10/2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

### **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **15 maggio 2018**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (entro il numero massimo di cinque rate, per quanto riguarda la definizione delle ingiunzioni notificate dal 01/01/2017 al 16/10/2017, ed entro il numero massimo di tre rate per quanto concerne la definizione delle ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016; in ambedue i casi, la scadenza dell'ultima rata è il 28/02/2019), nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 giugno 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

**a) per quanto riguarda la definizione delle ingiunzioni notificate dal 01/01/2017 al 16/10/2017:**

- versamento unico: entro il 31 luglio 2018;

- versamento in cinque rate di pari importo: entro il 31 luglio 2018 (prima rata), il 30 settembre 2018 (seconda rata), il 31 ottobre 2018 (terza rata), il 30 novembre 2018 (quarta rata) ed il 28 febbraio 2019 (quinta ed ultima rata);

**b) per quanto riguarda la definizione delle ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016:**

- versamento unico: entro il 31 ottobre 2018;

- versamento in tre rate : entro il 31 ottobre 2018 (prima rata, 40% dell'importo totale dovuto), il 30 novembre 2018 (seconda rata 40% dell'importo totale dovuto), il 28 febbraio 2019 (terza ed ultima rata, 20% dell'importo totale dovuto).

Nei due casi di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate del Comune di Forte dei Marmi;

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

**Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti entro le scadenze stabilite. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza.

**Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.